

Esclusioni

Come da regolamenti UE, **non possono** beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Saranno escluse dalla graduatoria e dall'aiuto domande presentate oltre i termini stabiliti.

Non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Per l'annualità 2024 saranno ritenute ricevibili le domande presentate da operatori la cui prima notifica come operatore biologico in SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) sia avvenuta dall'1 gennaio 2019, fatto salvo che per la medesima annualità l'operatore biologico non abbia già beneficiato del contributo sul bando del corrispondente anno; conseguentemente sono irricevibili domande pervenute da operatori la cui prima notifica sia antecedente l'1 gennaio 2019.

Per l'anno 2025, saranno ritenute ricevibili le domande presentate da operatori la cui prima notifica come operatore biologico in SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) sia avvenuta dall'1 gennaio 2020, fatto salvo che per la medesima annualità l'operatore biologico non abbia già beneficiato del contributo sul bando del corrispondente anno; conseguentemente sono irricevibili domande pervenute da operatori la cui prima notifica sia antecedente l'1 gennaio 2020;

Per le annualità successive valgono le disposizioni di cui al comma precedente, ossia che verranno accolte le domande tenendo conto che la norma prevede l'ammissibilità delle stesse per un periodo massimo di cinque anni dalla prima notifica nel SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) dell'operatore biologico, fatto salvo che per la medesima annualità l'operatore biologico non abbia già beneficiato del contributo sul bando del corrispondente anno.